



Città di Porto Sant'Elpidio

(Provincia di Fermo)

Imposta di Soggiorno

Istituzione dell'Imposta di soggiorno

Il Consiglio Comunale di Porto Sant'Elpidio, con Deliberazione n. 4 del 27/02/2019 ha istituito l'Imposta di Soggiorno, con decorrenza 1° Luglio 2019, ed ha approvato il relativo regolamento, in attuazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

Con Deliberazione n.288 DEL 29/12/2021 la Giunta Comunale ha confermato le Tariffe dell'Imposta di Soggiorno per l'anno 2022 sulla base di quelle approvate nel 2019.

Chi la deve pagare?

La tassa è dovuta da chiunque pernotta nelle strutture ricettive (alberghiere ed extra alberghiere) che si trovano nel territorio comunale (ad esclusione degli iscritti all'anagrafe del Comune di Porto Sant'Elpidio), **nel periodo che va dal 1° luglio al 31 agosto.**

Quanto si paga?

Per l'anno 2022 la misura dell'imposta è articolata come segue:

- **Per la generalità delle strutture ricettive** **€ 0,50 al giorno/ per persona**
(nel limite massimo di 14 pernottamenti consecutivi nel periodo annuo di imposizione, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva)
- **Per le aree sosta camper** **€ 0,50 al giorno/ per piazzola**
- **Per l'affitto stagionale di piazzole e strutture fisse/mobili all'interno di campeggi o villaggi vacanze** **€ 14,00 annui per piazzola/struttura**

Esenzioni

Sono previste le seguenti tipologie di esenzione dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- i soggetti con invalidità certificata superiore al 67% ed un loro singolo accompagnatore;
- i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i dipendenti della struttura ricettiva presso la rispettiva struttura datoriale;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività ed assistenza a gruppi organizzati;

N.B. L'applicazione delle esenzioni di cui sopra, è subordinata al rilascio di un'attestazione, resa in base alla disposizione di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale l'interessato dichiara di trovarsi in possesso dei requisiti previsti per l'esenzione, stessa, indicandone la tipologia tra quelle elencate.



Città di Porto Sant'Elpidio

(Provincia di Fermo)

Adempimenti dei gestori:

I gestori delle strutture ricettive sono chiamati a collaborare all'applicazione dell'imposta, in particolare essi devono:

- rendere disponibili ai propri ospiti, in appositi e visibili spazi fisici e sul sito internet della struttura, le informazioni riguardanti l'applicazione, le tariffe le esenzioni dell'imposta di soggiorno;
- rendere disponibili i modelli di dichiarazione per fruire delle esenzioni e richiederne la compilazione ai soggetti passivi;
- prendere nota delle generalità dei soggetti che non adempiono al pagamento dell'imposta;
- riscuotere l'imposta dai soggetti passivi, rilasciando apposita quietanza mediante la consegna di una semplice ricevuta al cliente (mantenendone la copia come di regola), oppure inserendo il relativo importo direttamente in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA" (al riguardo si precisa infatti che il versamento dell'imposta non concorre alla formazione della base imponibile della prestazione alberghiera, e dunque non è soggetto ad IVA);
- riversare al Comune le somme riscosse in unica soluzione entro il **30 settembre di ogni anno**;
- presentare al Comune una dichiarazione mensile (mesi di luglio e agosto), entro il **30 settembre di ogni anno**, indicante il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del periodo 1° luglio - 31 agosto, con distinta indicazione di quelli aventi diritto all'esenzione e di quelli che non hanno adempiuto al pagamento, nonché i relativi periodi di permanenza ed eventuali ulteriori informazioni utili ai fini della quantificazione dell'imposta;
- entro il **31 ottobre di ogni anno** infine, i gestori dovranno consegnare al Comune il **conto di gestione su apposito modello ministeriale** (modello 21 approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31/01/1996, n. 194).
- conservare tutta la documentazione utile alla determinazione dell'imposta almeno fino al termine del quinto anno successivo a quello in cui il soggetto passivo avrebbe dovuto versare l'imposta.

La modalità di versamento, la modulistica utile alla presentazione della dichiarazione di cui sopra, saranno a breve resi disponibili sul presente portale.